



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 11 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Assunto il 30/12/2019

Numero Registro Dipartimento: 2730

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17136 del 31/12/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007, RELATIVO AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA.

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

- **che** con delibera di Giunta Regionale n.468 del 9 Dicembre 2013, è stata rideterminata la scadenza del termine per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma alla data del 31 Dicembre 2015, ai sensi dei commi 20 e 21 dell'art.34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, nonché in conformità con quanto previsto dall'art.8 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007/CE e dell'art. 61 della legge 23/07/2009 n. 99;
- **che** i soggetti affidatari dei sopra citati servizi sono sei società consortili, che si sono costituite in conformità alle disposizioni normative regionali vigenti pro tempore:
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Meridionale Trasporti;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Autoservizi Dei Due Mari;
 - Società Consortile a responsabilità limitata SCAR – Società Consortile Autolinee Regionali;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Autolinee Due;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Trasporti Regionali Calabresi;
 - Società Consortile a responsabilità limitata Trasporti Integrati Calabresi;
- **che** la configurazione dei bacini ottimali ed omogenei per il servizio di trasporto pubblico locale è stata modificata con la delibera della Giunta Regionale n. 399 del 13 Ottobre 2015, con la quale è stato definito il perimetro di un unico bacino, quale dimensione territoriale ottimale per l'affidamento dei servizi di trasporto corrispondenti all'intero territorio della Calabria, ivi inclusi i servizi di trasporto su gomma precedentemente articolati su 5 bacini;
- **che** tale individuazione del bacino ottimale è stata confermata mediante le disposizioni legislative della Legge regionale n. 35/2015, con particolare riferimento all'art. 12, e che l'art. 13 della stessa legge ha istituito quale ente di governo del bacino unico regionale, l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-Cal), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione, e che assume la funzione di provvedere all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di servizio;
- **che** la circostanza per la quale solo all'atto dell'approvazione della richiamata Legge regionale n. 35/2015 è stato individuato l'ente di governo titolato all'affidamento dei servizi a norma delle richiamate disposizioni di legge, ha comportato che al dicembre 2015 non erano state concretamente avviate le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007;
- **che**, pertanto, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi di trasporto su gomma, fissata come sopra specificato al 31.12.2015, si sono ritenuti sussistere i presupposti dell'urgenza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1370/2007 tesi a fronteggiare il pericolo di imminente interruzione del servizio, che pertanto sono stati assunti con decreto dirigenziale n. 16716 del 30.12.2015, che ha disposto la proroga consensuale per un periodo di due anni, decorrenti dal 01.01.2016;
- **che** l'ART-Cal ha pubblicato in data 31/05/2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, obbligatorio almeno un anno prima della pubblicazione del bando di gara;
- **che**, in ragione del mutato quadro normativo statale (con particolare riferimento al D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 96/2017), e alla necessità di concludere con l'iter della pianificazione e programmazione di settore, anche possibilmente rendendolo coerente con i provvedimenti attuativi che dovranno essere assunti ai sensi del citato D.L. 50/2017, nonché in ragione del tempo necessario per la procedura di gara, nel settembre 2017, a circa 3 mesi dalla scadenza dell'affidamento, vi era il rischio di imminente interruzione dei servizi (per come più estesamente riportato nella narrativa del decreto dirigenziale n. 10682 del 29/09/2017);
- **che**, conseguentemente e anche coerentemente al parere dell'ANAC in materia richiesto dall'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ART-CAL, con decreto dirigenziale n. 10682 del 29/09/2017 "Provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma" è stato disposto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo alla proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, consensual-

mente concordato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili attualmente affidatarie degli stessi servizi, a decorrere dal 01.01.2018, per il tempo strettamente necessario al subentro dei nuovi soggetti, in esito all'esperienza della procedura di gara, e per una durata comunque non superiore a 20 mesi (fino al 31 agosto 2019);

- **che** la proroga di che trattasi è avvenuta sulla base di condizioni contrattuali migliorative, nell'interesse dell'ente affidante e quindi nell'interesse pubblico, specificamente negoziate e allegate al provvedimento assunto con il citato decreto dirigenziale n. 10682 del 29/09/2017;
- **che** in relazione alla progressiva disponibilità di risorse finanziarie necessaria alla copertura del contratto di servizio, con decreto dirigenziale del 29/08/2019 rep. n.10980 del 12/09/2019 e successivo decreto dirigenziale del 15/11/2019 rep. n. 14606 del 27/11/2019, i contratti di servizio sono stati prorogati rispettivamente fino al 17 novembre 2019 e al 31 dicembre 2019, per le motivazioni riportate negli stessi provvedimenti, alle stesse condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 10682 del 29/09/2017.

PRESO ATTO:

- **che**, per quanto sopra premesso, la scadenza degli affidamenti in questione è stata prorogata fino al 31/12/2019.
- **che** con nota prot. n. 293210 del 14/08/2019 i legali rappresentanti delle società consortili sono stati convocati in data 9 e 11 settembre p.v. per valutare la possibilità di un nuovo provvedimento di proroga consensuale anche per il periodo successivo, con riserva di effettuare valutazioni basate sui seguenti elementi: gli aspetti migliorativi che saranno offerti dalle società; lo stato di avanzamento dell'affidamento dei servizi mediante gara a cura dell'Ente di governo ART-Cal;
- **che** con nota prot. n. 356609 del 15/10/2019 è stato richiesto di formulare una proposta migliorativa delle condizioni contrattuali della proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma, secondo opportuno schema predisposto;
- **che**, dopo richieste di proroga dei termini e ulteriori richieste di soprassedere ai termini conseguentemente prorogati, in data 16/12/2019 le società consortili hanno effettuato una proposta unica congiunta, acquisita al prot. n. 434248 del 17/12/2019, sulla base della quale è stata avviata una serrata negoziazione, tenutasi nei giorni del 18 e 20 dicembre, nella quale sono state ottenute condizioni progressivamente migliorative dell'affidamento, in ultimo formalizzate nelle condizioni contrattuali allegata al presente provvedimento, trasmesse alle società consortili con nota prot. n. 441528 del 24/12/2019;
- **che** le società consortili SCAR – Società Consortile Autolinee Regionali, Consorzio Autolinee Due, Trasporti Integrati Calabresi, Consorzio Meridionale Trasporti, Trasporti Integrati Calabresi e Autoservizi Dei Due Mari con note rispettivamente acquisite al prot. n. 442324 , n. 442312, n. 442297, n. 442281, n. 442243 e n.442259 del 27/12/2019, hanno accettato la proroga del contratto di servizio alle condizioni contrattuali allegata alla nota prot n.441528 del 24/12/2019.

TENUTO CONTO:

- che dall'approvazione della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, sono stati assunti tutti gli atti regionali propedeutici all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, e in particolare, fra gli altri, per rilevanza:
 - il Piano Regionale dei Trasporti, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 157 del 19/12/2016;
 - il livello dei servizi minimi, approvato prima nella versione da sottoporre ai pareri e alle intese di legge con deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017, e successivamente nella sua versione finale (dopo l'acquisizione dei pareri e delle intese) dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16/11/2018, modificata per un errore materiale con deliberazione n. 354 del 29/11/2018;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 30/07/2018, con la quale sono stati individuati i dati economici e trasportistici che le aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale devono trasmettere all'Osservatorio della Mobilità, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 336 del 30/07/2018, con la quale sono stati specificati i sistemi informativi e telematici che gli operatori del servizio di trasporto pubblico locale devono utilizzare per trasmettere all'Osservatorio della Mobilità le informazioni sui servizi program-

- mati ed effettuati e sugli utenti serviti, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza, ai sensi dell'articolo dell'articolo 11 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 30/07/2018, che disciplina l'individuazione dei servizi a libero mercato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 48 del 30/03/2017 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
 - l'Accordo con la Regione Siciliana per l'istituzione del bacino dell'Area integrata dello Stretto, in attuazione dell'articolo 14 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che è stato sottoscritto in data 01/03/2019 (ratificato con Legge regionale 7 maggio 2019, n. 12) e che è stato successivamente attuato, per la parte di competenza esclusiva della Regione Calabria, con deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 31/07/2019, con la quale è stato definito il perimetro della parte calabrese del bacino;
 - la revisione del sistema tariffario (effettuata anche sulla base delle novelle legislative introdotte dall'articolo 27, comma 8-quinquies, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), approvata con deliberazioni di Giunta regionale n. 274 (sugli importi delle tariffe) e n. 277 (sull'integrazione tariffaria e price-cap) del 01/07/2019, sulle quali vi è stato il parere favorevole della competente Commissione consiliare, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 353 del 31/07/2019;
 - il Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale vigente per il triennio 2019-2021, il primo con l'applicazione del livello dei servizi minimi, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 28/08/2019, con la quale è stato anche deliberato di dare indirizzo di affidare i servizi previsti nel predetto Programma;
- che all'atto dell'approvazione del Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale 2019-2021, l'ART-Cal aveva già provveduto agli adempimenti propedeutici all'affidamento, e in particolare:
 - con la delibera del Commissario n. 37 del 2018 sono state avviate le consultazioni previste dall'Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17 giugno 2015, sia in materia di beni strumentali (Misura 2), sia in materia di risorse umane (Misura 8), che si sono concluse con la pubblicazione degli esiti della ricognizione nel mese di luglio per eventuali osservazioni, senza ricevere nei termini osservazioni di rilievo;
 - con la delibera del Commissario n. 45 del 2018 sono stati fissati i criteri previsti dall'articolo 15 della L.R. n. 35/2015 per l'istituzione degli Ambiti territoriali di area vasta, di area urbana e di area a domanda debole, cui è demandata la programmazione dei servizi di competenza, e con successive delibere commissariali n. 10, 11 e 13 del 2019 sono stati istituiti gli Ambiti territoriali per i quali vi è stata istanza e la richiesta è risultata ammissibile;
 - che immediatamente dopo l'approvazione del Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale 2019-2021, l'ART-Cal ha proceduto celermente con una serie di rilevanti adempimenti:
 - sulla base dello stesso Programma, ha proceduto alla rettifica dell'avviso preinformazione previsto dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, sopra citato, aggiornando le informazioni ivi contenute, approvando tali modifiche con delibera del Commissario n. 16 del 2019, e pubblicandole sulla GUUE n. GU/S S177 del 13/09/2019;
 - dopo ampia consultazione degli enti locali nell'ambito del Tavolo permanente previsto dal Programma pluriennale, con la deliberazione del Commissario n. 22 del 15/11/2019 "*Approvazione atti propedeutici e schema di avviso relativo alla gara pubblica per l'affidamento in concessione del trasporto pubblico locale con autobus e altre modalità complementari. Trasmissione all'ART per il parere di competenza e atto di indirizzo per riattivazione Protocollo con ANAC per la richiesta di vigilanza collaborativa*" si è preso atto della determinazione conclusiva della suddivisione in lotti con associata la quantità dei servizi per ciascun lotto, il costo standard, il costo complessivo, il ricavo atteso da mercato e il corrispettivo, oltre a una serie di informazioni essenziali, stimate prima della programmazione di dettaglio di competenza degli enti locali, ritenendo le stesse stime affidabili e suscettibili di una variabilità di livello assimilabile a quella ordinaria conseguente alle variazioni dell'offerta e della domanda nell'arco di tempo corrispondente al periodo di affida-

mento del contratto di servizio, e quindi adeguate per le finalità connesse alla redazione delle relazioni propedeutiche all'affidamento e anche per avviare la procedura di affidamento, nelle more della programmazione di dettaglio;

- che inoltre, con la stessa deliberazione n. 22/2019: si è preso atto della relazione prevista dalla delibera n. 48/2017 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, deliberando di trasmetterla alla stessa Autorità per il parere di competenza; si è preso atto della relazione prevista dall'articolo 34 del D.L. n. 179/2012; si è preso atto dello schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla gara pubblica per l'affidamento in concessione del trasporto pubblico locale su autobus e altre modalità complementari; è stato dato mandato al direttore di riattivare il protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC;
- con nota prot. n. 314 del 21/11/2019 dell'ARTCal è stata avviata di la programmazione di competenza degli enti locali, fissando un termine di 4 mesi per il suo completamento.
- che si sta costantemente riunendo il Tavolo permanente dei soggetti con funzioni di programmazione, al fine di coordinare e monitorare il processo di programmazione degli enti locali.

CONSIDERATI:

- la conclusione della programmazione di livello regionale e l'assunzione di tutti i provvedimenti regionali propedeutici all'affidamento dei servizi, e lo stato avanzato del procedimento finalizzato alla pubblicazione dei documenti di gara da parte dell'ART-Cal;
- le condizioni migliorative ottenute in sede di negoziazione con gli attuali affidatari dei servizi, e in particolare: l'introduzione di un limite alla vetustà degli autobus; l'introduzione dell'obbligo di servire su prenotazione i soggetti diversamente abili mediante mezzi opportunamente attrezzati per i quali è prevista una dotazione minima da mantenere o raggiungere; l'adeguamento progressivo al nuovo sistema tariffario regionale (inclusa l'integrazione tariffaria e il criterio del price cap); il mantenimento dei corrispettivi previsti per il 2018; alcuni adeguamenti alle deliberazioni regionali che regolano il funzionamento dell'Osservatorio della Mobilità.

RITENUTO:

- **che** a valle della conclusione degli atti di programmazione di competenza regionale, la necessità di definire la programmazione di competenza dell'ente di governo e degli enti locali, nonché il tempo necessario per la procedura di gara, non consentono di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale in considerazione della scadenza dell'attuale affidamento al 31.12.2019;
- **che** pertanto, valutato l'interesse superiore di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in Calabria, si rende necessario un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- **che** tale provvedimento di emergenza è opportuno che si limiti nella durata alla scadenza del 31 marzo 2021, in relazione al contenuto dell'avviso di preinformazione sopra richiamato, che prevede l'avvio dei servizi affidati mediante gara dal 1 aprile 2021;
- **di** ratificare, conseguentemente, con il presente provvedimento amministrativo il consenso fra le parti intervenute mediante lo scambio di note sopra citate fra il 24 dicembre e il 27 dicembre u.s., disponendo pertanto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nella forma di proroga alle condizioni consensualmente definite (prot n. 441528 del 24/12/2019), allegate al presente provvedimento;

PRECISATO:

- che l'efficacia del provvedimento è condizionata alla deroga del livello dei servizi minimi, per la quale il competente Assessore ha già proposto atto deliberativo in data 19/12/2019, poiché le condizioni migliorative dell'affidamento non hanno comunque consentito di raggiungere il livello previsto;
- che l'efficacia del provvedimento è altresì condizionata a una nuova verifica delle condizioni di legge, per quanto le stesse siano ad oggi in possesso dei soggetti cui sono affidati i servizi, con particolare riferimento all'informativa antimafia;

- che, vista l'urgenza, i servizi sono comunque prestati in continuità dal 1 gennaio 2020 con i programmi di esercizio vigenti, fino a nuova programmazione che dovrà comunque intervenire entro il 30 aprile 2020.

RITENUTO altresì, per garantire la copertura finanziaria all'obbligazione insorgente dal presente provvedimento:

- di dovere accertare la somma di Euro 118.000.000,00 sul pertinente capitolo del Fondo nazionale TPL, E2118001901, debitore il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il MEF per i trasferimenti delle risorse dello stesso Fondo Nazionale Trasporti per gli anni 2020-2021, come di seguito indicato:
 - Euro 100.000.000,00 per l'anno 2020;
 - Euro 18.000.000,00 per l'anno 2021;
- di dovere impegnare la somma di Euro 118.000.000,00, a copertura dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma per gli anni 2020-2021, sul capitolo di spesa U2301024801, secondo la stessa suddivisione per annualità di cui sopra.

PRESO ATTO:

che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 118/2011 per gli accertamenti in oggetto sussistono i presupposti previsti dalla legge;

che, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 per gli impegni in oggetto sussistono i presupposti previsti dalla citata legge;

che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011 per gli impegni di che trattasi si è riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U2301024801, e la corretta imputazione della spesa.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020-2021.

VALUTATO che la realizzazione delle suddette attività avverrà nel corso degli esercizi 2020 e 2021.

VISTE le proposte di accertamento nn. 592/2020 e 314/2021, generate telematicamente e allegate al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

VISTE le proposte di impegno n. 911/2020 e n. 446/2021 (relazionate rispettivamente con l'accertamento n. 592/2020 e con l'accertamento n. 314/2021), generate telematicamente e allegate al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

VISTE le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018 n.48 avente per oggetto "Legge di Stabilità regionale 2019", e n. 49, avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 dicembre 2018.

VISTA la DGR n. 648 del 21/12/2018, avente ad oggetto: "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.LGs 23-06-2011, n. 118)";

VISTA la DGR n. 649 del 21/12/2018, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019/2021 (art 39,Comma 10,D.LGS 23.06.2011, n. 118)".

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed in particolare:

- l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali.

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i."

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.8 del 4/02/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m. i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15.02.2015 n.19 con la quale è stato modificato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21.01.2016, n. 231 avente ad oggetto “Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della giunta regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 15.02.2019, n. 63 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.643 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Individuazione del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità” ;

VISTO il D.D.G. n. 12042 del 04/10/2019 avente ad oggetto “Conferimento reggenze incarichi dirigenziali non apicali” con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Settore “Trasporto Pubblico Locale” del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità.

VISTA la D.G.R. n.473 del 2/10/2019 con la quale all'ing. Domenico Pallaria viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI DISPORRE un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma, consensualmente concordato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili attualmente affidatarie degli stessi servizi, alle condizioni contrattuali allegate, con durata dal 01/01/2020 fino al 31/03/2021.

DI RICHIAMARE in particolare quanto precisato nella narrativa del provvedimento circa l'efficacia dell'affidamento, demandando gli adempimenti conseguenti al responsabile del procedimento e al direttore dell'esecuzione del contratto.

DI ACCERTARE la somma di Euro 118.000.000,00, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a valere sul capitolo di entrata del fondo nazionale TPL, E2118001901, con debitore il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il MEF per i trasferimenti delle risorse dello stesso Fondo Nazionale Trasporti per l'anno 2020-2021, come da proposte di accertamento nn. 592/2020 e 314/2021 di seguito indicate:

- Euro 100.000.000,00 per l'anno 2020;
- Euro 18.000.000,00 per l'anno 2021.

DI IMPEGNARE in favore degli operatori individuati nella narrativa del provvedimento la somma di Euro 118.000.000,00, a copertura dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, sul capitolo U2301024801, come da proposte di impegno nn.911/2020 e 446/2021 di seguito riportate:

- Euro 100.000.000,00 per l'anno 2020;
- Euro 18.000.000,00 per l'anno 2021.

DI DEMANDARE gli adempimenti conseguenti alle competenti strutture del Dipartimento Bilancio.

DI PROVVEDERE:

- agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n.33 del 2013;

- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
- alla notifica del presente provvedimento agli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Pavone

Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Pallaria

**Provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007
relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma (2020-2021)**

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Condizioni contrattuali

1. La prestazione è regolata, per quanto non disposto nelle presenti condizioni contrattuali dai seguenti atti:
 - atto contrattuale stipulato nel luglio 2013, approvato con D.G.R. n. 229/2013 (nel seguito “*contratto 2013*”);
 - atto contrattuale stipulato nel marzo 2014, approvato con D.G.R. n. 468/2013 (nel seguito “*contratto 2014*”).
2. **Le presenti condizioni contrattuali sostituiscono quelle negoziate nel 2017 per la proroga relativa al periodo decorrente dal 01.01.2018.**

Art. 2 – Durata

1. **La durata del provvedimento di emergenza, e cioè dell'affidamento, decorre a partire dal 01.01.2020 e termina al 31.03.2021. Su eventuale richiesta dell'ente affidante, da notificarsi agli operatori entro il 28.02.2021, il contratto è prorogato ulteriormente, fino al 31.12.2021 o fino al subentro del nuovo operatore. L'efficacia del provvedimento si intende condizionata alle verifiche di legge e alla deroga del livello dei servizi minimi.**

Art. 3 – Subentro

1. La Regione può essere sostituita nella funzione di committente in conformità alle previsioni della L.R. 35/2015.
2. Alcune funzioni relative ai servizi urbani possono essere delegate ai Comuni.
3. **Su richiesta dell'operatore, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e valida irrevocabilmente anche successivamente, i limiti percentuali di cui all'articolo 4 del *contratto 2013* sono applicati separatamente per i servizi extraurbani e per i servizi urbani di ciascun Comune e, conseguentemente si applica separatamente il comma 4 dell'articolo 3 dello stesso *contratto 2013*.**

Art. 4 - Oggetto della prestazione

1. **Si assumono quale base di riferimento, per individuare i servizi di competenza di ciascuna società consortile quelli individuati in allegato alla D.G.R. n.508/2018, su base annua, incluse le possibili variazioni di cui ai punti 3.iii e 3.iv della D.G.R. n. 238/2016, per le quali è necessario fare riferimento agli atti citati nella stessa deliberazione e ai servizi effettuati nelle stagioni estive 2014 e 2015, finanziate con risorse del Dipartimento Turismo.**
2. **I servizi sono suddivisi per fascia, cui corrispondono differenziati corrispettivi unitari, per come previsti dalla D.G.R. n. 653/2018.**
3. Gli stessi servizi dovranno essere riprogrammati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *contratto 2014*, e pertanto saranno rideterminati annualmente, nei limiti della somma disponibile in bilancio e che sarà impegnata allo scopo.
4. Gli stessi servizi potranno essere oggetto delle ordinarie riprogrammazioni, finalizzate a fornire un miglior servizio all'utenza, in conformità ai criteri e alle prassi consolidate adottate dal competente Settore del Dipartimento.
5. Qualora uno dei soggetti affidatari dei servizi dovesse rinunciare a tutti o a una parte dei servizi affidati, ovvero la Regione dovesse revocarne l'affidamento, o qualora comunque dovesse intervenire qualsiasi causa che nei fatti interrompe o non consente di avviare l'esecuzione della prestazione per tutti o una parte dei servizi affidati, è facoltà della Regione estendere l'oggetto degli attuali affidamenti per ricomprendere i servizi di cui sopra (rinunciati, revocati, interrotti o non avviati) mediante procedura negoziata fra gli altri soggetti affidatari.

Art. 5 – Attuazione della L.R. 35/2015

1. Alla Giunta regionale spetta l'assunzione di deliberazioni sulle seguenti materie:
 - a) definizione delle tariffe e integrazione tariffaria (art. 6, L.R. 35/2015);
 - b) regolamentazione dei soggetti incaricati di servizi ispettivi (art. 7, comma 3, L.R. 35/2015);
 - c) individuazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6 – price-cap (art. 11, comma 1, L.R. 35/2015);
 - d) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - dati economici e trasportistici (art. 11, commi 2a e 3, L.R. 35/2015);
 - e) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - sistemi informativi e telematici (art. 11, commi 2b e 3, L.R. 35/2015);
 - f) determinazione dei servizi a libero mercato (art. 17, comma 1, L.R. 35/2015);
 - g) importo e condizioni dei diritti di esazione a bordo (art. 18, comma 12, L.R. 35/2015).
2. I provvedimenti di cui alle lettere b, c e g potranno essere assunti anche in corso di esecuzione della prestazione e saranno direttamente applicabili.
3. Le previsioni delle altre deliberazioni sono applicabili previo consenso della società consortile.
4. **Il consenso di cui al comma precedente è espresso favorevolmente per quanto segue:**
 - a) **entro il 01.08.2020 si applicano le tariffe previste dal nuovo sistema tariffario, di cui alle deliberazioni Giunta regionale n. 274/2019 e n. 277/2019, e in particolare:**
 - si applicherà una tariffa base calcolata come media pesata della tariffa base applicabile ad oggi con peso 4 e della tariffa base applicabile a regime, con peso 1;
 - previa intesa fra le parti, tenendo conto del criterio di gradualità previsto dalla D.G.R. n. 274/2019, si potranno modificare i pesi per adeguarsi progressivamente alla tariffa a regime;
 - si applica il criterio del price cap, con i parametri specificati all'articolo 8;
 - le integrazioni tariffarie di cui alla D.G.R. n. 274/2019 entreranno in vigore quando la Regione avrà messo a disposizione degli operatori di trasporto pubblico gli adeguati sistemi organizzativi e tecnologici individuati;
 - b) **entro il 01.04.2020 si applica la deliberazione della Giunta regionale n. 335/2018, con le seguenti eccezioni riferite agli articoli del disciplinare:**
 - l'applicazione dell'articolo 3 è limitata alla sola suddivisione per linee e itinerari (con riferimento alle denominazioni utilizzate negli attuali programmi di esercizio);
 - l'articolo 4 non si applica;
 - l'applicazione dell'articolo 5 è limitata a due giornate all'anno;
 - c) **entro il 01.04.2020 si applica la deliberazione della Giunta regionale n. 336/2018 limitatamente alla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disciplinare, con riferimento agli autobus immessi nel parco veicolare nuovi di fabbrica o comunque immessi nel parco veicolare e già predisposti per l'installazione di contapasseggeri.**
5. Per gli operatori che avranno già provveduto ad adeguare i propri sistemi, tali da renderli compatibili all'applicazione dell'integrazione tariffaria di cui alla lettera a) del comma 4, a compensazione degli investimenti già effettuati saranno previsti contributi in conto capitale in misura pari al risparmio di spesa conseguente, finalizzati al servizio di trasporto pubblico locale, fra i quali l'acquisto di autobus e dotazioni tecnologiche degli stessi. I contributi sono condizionati alla compatibilità con le norme generali e con quelle specifiche che regolano le risorse di investimento disponibili e utilizzabili. Resta in ogni caso fermo il divieto di sovracompensazione, tenendo conto di tutte le compensazioni, con riferimento ai criteri per il calcolo dell'equa remunerazione del capitale di cui al D.M. n. 157 del 28/03/2018.

Art. 6 – Parco veicolare

1. È vietata l'immatricolazione di autobus usati di vetustà superiore a 19 anni dalla prima immatricolazione a partire dal 01.01.2020.
2. Il limite di età massima degli autobus è pari a 26 anni dal 01.06.2020, e si riduce a 25 anni e sei mesi dal 01.12.2020. Il limite di età è pari a 27 anni per gli autobus oggetto dei seguenti interventi, successivi all'acquisto

e antecedenti al 18.12.2019: installazione del filtro anti particolato; installazione di pedana/ sollevatore e postazione per disabili motori.

3. L'operatore, entro il 01.04.2020, consente la prenotazione di autobus attrezzati per disabili motori su tutte le corse effettuate; la prenotazione può essere omessa per le linee in cui è garantita una frequenza di almeno due corse/ora con autobus attrezzati. A tal fine ciascuna società consortile mantiene, per ciascuna classe di autobus, una aliquota di mezzi adeguatamente attrezzati non inferiore a quella in esercizio al 18.12.2019 e, qualora tale percentuale sia inferiore al 20% si impegna:
 - a sostituire ogni autobus attrezzato dismesso con uno parimenti attrezzato;
 - a prevedere che le nuove immissioni nel parco veicolare, a decorrere dal 01.04.2020, siano almeno al 50% costituite da autobus attrezzati.

Nella successione di immissioni/dismissioni è ammessa la tolleranza di due autobus, superata la quale nuovi nulla osta di immissione/dismissione potranno essere rilasciati solo se sono già rispettate le condizioni previste nel presente comma.

Art. 7 – Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 461

1. Si applica quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'art. 2, comma 461. La società consortile, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit. si impegna a finanziare fino alla misura massima annuale di 1.000 euro per 10.000.000 euro/anno di corrispettivo (IVA esclusa) le attività di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge.

Art. 8 – Incrementi tariffari – price cap

1. Salva rideterminazione d'intesa fra le parti, conseguente alla verifica dell'adeguato monitoraggio di indicatori di qualità, con riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 277/2018 si applica il peso del 100% all'indicatore relativo alla età media del parco veicolare, parametrando 1 anno di età allo 1% di variazione dell'importo della tariffa.
2. Non si applica alcuna riduzione dell'importo delle tariffe qualora l'età media è inferiore a 12,5 anni.

Art. 9 – Esecuzione delle corse

1. La Regione si riserva di disporre che ogni corsa sia obbligatoriamente effettuata con un unico mezzo di trasporto, fatte salve modifiche temporanee alla percorribilità delle strade e cause di forza maggiore.
2. In tal caso, gli attuali programmi di esercizio possono essere rimodulati suddividendo una singola corsa in più corse laddove ci siano giustificati motivi organizzativi o di percorribilità delle strade.

Art. 10 – Sistema di monitoraggio

1. È facoltà della Giunta regionale rimuovere il vincolo di cui al punto 5 della DGR n. 238/2016, introducendo, in sostituzione, a decorrere dal 1 Aprile 2018 una sanzione pari al 5% del corrispettivo della percorrenza di cui non risulti un corrispondente tracciamento della posizione dell'autobus che l'ha effettuata sul sistema CORE per cause non imputabili alla Regione, con una franchigia del 2% della percorrenza giornaliera e con un massimo dell'1% del corrispettivo lordo annuo, fintantoché non sia possibile applicare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del contratto 2013 .
2. In tal caso, il tracciamento di cui sopra sarà reso verificabile dalla società consortile.

Art. 11 – Atto contrattuale

1. Specifico atto contrattuale, contenente le previsioni di cui sopra, potrà essere predisposto e sottoposto alla sottoscrizione della società consortile, che si fa carico di ogni eventuale onere previsto dalle normative vigenti (imposte, tasse, contributi).